



Roma, 23/10/2020

PROT. N. 91/DV/rs

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi
Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

ep.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 91/2020

LORO SEDI

Oggetto: Verifiche visto di conformità opzioni bonus 110%

Carissimi,

Con un documento pubblicato ieri, 21 ottobre 2020, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il CNDCEC hanno reso disponibile la **check list** dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell'apposizione del visto di conformità sulla comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus, nei casi di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Quando oggetto di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 sono detrazioni che spettano al beneficiario nella misura del 110% ex art. 119, il comma 11 dello stesso articolo stabilisce che il **contribuente** deve richiedere "il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo".
Si ricorda che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità rientrano anch'esse tra quelle detraibili (comma 15 dell'art. 119 del DL 34/2020).

L'**obbligo** di ottenere il visto non scatta per poter fruire delle detrazioni IRPEF/IRES in "versione superbonus 110%", ma soltanto se si opta per fruirne sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore o sotto forma di corrispettivo per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante (circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2020, § 8.1).

Il **visto** di conformità **non è richiesto**:

- se si intende fruire della detrazione IRPEF/IRES in "versione superbonus 110%"

direttamente a scapito della propria imposta netta in sede di dichiarazione dei redditi;
- con riguardo alle opzioni per la cessione o per lo sconto delle detrazioni “edilizie”, rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 121 del DL 34/2020, diverse da quelle spettanti in “versione superbonus 110%”.

Il visto di conformità può essere rilasciato esclusivamente “dai **soggetti incaricati** della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF” (circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24, § 8.1).

Ai sensi della lett. b) dell’art. 119 comma 13 del DL 34/2020, in particolare, il soggetto che rilascia il visto di conformità deve **verificare** che i professionisti incaricati abbiano:
- rilasciato le asseverazioni e le attestazioni necessarie;
- stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’art. 119 comma 14 del DL 34/2020 (prov. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 283847, § 2.1).

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento